



4.11.90.06

24 gennaio 2020

Ordinanza municipale in caso di nevicata e di gelo

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 107 Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 25 Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- gli artt. 45 e 46 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS),

emana

le seguenti disposizioni in caso di nevicata e gelo.

CAPITOLO 1

Disposizioni

Art. 1 Disposizioni generali

I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastre di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.

La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

I fondi liberi, prospicienti le strade comunali, potranno essere interessati da accumuli di neve contenente piccoli quantitativi di sale lungo i bordi durante le operazioni di sgombero.

Art. 2 Disposizioni particolari

In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

CAPITOLO 2

Divieti

Art. 3 Divieto di posteggio

Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal passaggio della calla neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.

Art. 4 Divieti in generale

Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc. con materiale che provoca caduta di liquidi sulle strade.

È pure vietato lavare i marciapiedi, strade, scalini, ecc. davanti alle singole proprietà salvo nei momenti in cui è sicuramente escluso ogni pericolo di gelo.

È vietato il deposito dei sacchi per rifiuti solidi urbani lungo la pubblica via o i marciapiedi prima dello sgombero della neve. Potranno essere utilizzati gli appositi contenitori distribuiti in tutto il territorio cittadino.

CAPITOLO 3

Obblighi e responsabilità

Art. 5 Obbligo dei proprietari di stabili

Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti e le pensiline, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

Le cinte, i cancelli e le siepi dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai veicoli di servizio.

Art. 6 Responsabilità

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.

CAPITOLO 5

Servizio sgombero neve su strade private

Art. 7 Servizio su strade private

Il servizio di sgombero neve per le strade private, su richiesta e a pagamento, può essere garantito dalla Città di Mendrisio per tutto il suo comprensorio.

La Città, per il tramite dei suoi servizi, percepirà dai beneficiari un importo a copertura dei costi anticipati.

Il servizio sulle strade private sarà effettuato dopo quello per le strade pubbliche.

La sequenza d'intervento sarà scelta a discrezione dell'assuntore per ridurre al minimo i tempi d'esecuzione.

CAPITOLO 6

Disposizioni finali

Art. 8 Contravvenzioni

Il Municipio punisce con la multa sino ad un massimo di CHF 10'000.00 le contravvenzioni alla presente Ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale n. 11728 del 3 dicembre 2019.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 9 dicembre 2019 al 23 gennaio 2020.

Il Municipio